



GESTIONE SERVIZI INTEGRATI

GESI S.r.l.

sede legale
Via Creta 56/C – 25124 Brescia
www.gesiservizi.it
e-mail: gesi@gesiservizi.it
PEC: info@pec.gesiservizi.it
Tel. 334/6378747

Registro imprese di Brescia
Cod. fisc. e Part. IVA 03546990171
Numero REA: BS - 417249
Capitale Sociale 1.000.000 euro i.v.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER GESI

1. Oggetto dell'appalto

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento di un contratto concernente la prestazione del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato a favore di GESI di figure professionali ascrivibili ai profili del terzo, quarto e quinto livello definiti dal CCNL in vigore, ad oggi CCNL COMMERCIO, con espressa riserva della parte di GESI di modifica, nel corso del rapporto di lavoro, del CCNL applicato, nel rispetto delle modalità e dei termini di legge, nonché del disposto di cui all'art. 36 della Costituzione. Resta ferma la facoltà di estendere il servizio anche a profili professionali diversi. Il servizio, prestato da una Agenzia a ciò debitamente autorizzata, comprende attività di ricerca, selezione e sostituzione di personale, la gestione dello stesso secondo quanto indicato nel presente capitolato.

Il servizio verrà erogato sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, tramite "Ordini di Somministrazione di lavoro".

L'oggetto delle prestazioni lavorative richieste dall'Agenzia al lavoratore dovrà essere riconducibile al mansionario previsto dal CCNL sopraindicato per il profilo professionale richiesto da GESI all'Agenzia.

2. Corrispettivo

Il corrispettivo spettante all'Agenzia è determinato dal prodotto aritmetico del costo della tariffa lorda prevista per ciascuna categoria delle ore lavorative effettivamente prestate, per il moltiplicatore unico offerto in sede di gara, che dovrà essere unico per tutte le categorie o livelli richiesti, omnicomprendivo, forfettario ed invariabile, per il numero dei lavoratori temporanei forniti. La quota di corrispettivo che GESI riconoscerà a titolo di rimborso è composta da tutti gli oneri retributivi e contributivi (effettivo costo del lavoro) e si intende non compresa nella base imponibile di IVA. La quota che GESI andrà invece a corrispondere all'Agenzia a titolo di compenso per l'attività resa (moltiplicatore) è soggetta ad IVA nella misura di Legge. Qualsiasi variazione retributiva o contributiva (es. festività, festività cadenti di domenica, ed infrasettimanali, indennità, straordinari ove espressamente richiesti ed altro), ogni qualvolta si verifichi, sarà comunicata da GESI all'Agenzia e dovrà essere immediatamente applicata ed andrà a far parte delle voci che costituiscono la base imponibile su cui si applica il moltiplicatore offerto.

Si precisa che la base d'asta è omnicomprensiva di tutti i compiti, ruoli ed obblighi dell'Agenzia come descritti nel presente Capitolato Speciale, fra i quali in via esemplificativa e non esaustiva:

- Ricerca e selezione del personale;
- Retribuzione lorda dei lavoratori incluse le voci c.d. accessorie indicate nelle tabelle;
- Oneri contributivi assistenziali e previdenziali come da CCNL per le agenzie di somministrazione lavoro;
- Quota assicurativa INAIL;
- Sostituzione del personale;
- Ferie, festività sopresse, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità (se prevista dal CCNL applicato), trattamento di fine rapporto e altre tipologie;
- Attività di formazione anche in relazione alla formazione sulla sicurezza generale e tutela della salute nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/2008;
- Utile d'impresa;
- Imposte di bollo;
- Rischio d'impresa derivante da possibili assenze retribuite del lavoratore previste da vigenti disposizioni di legge o contrattuali quali (in via esemplificativa e non esaustiva): assenze per infortunio, malattie, congedi, permessi, gravidanze.

Si precisa che le tariffe potranno dover essere ricalcolate in fase di esecuzione del contratto in conseguenza di eventuali aumenti degli importi del CCNL. Detti aumenti saranno posti a carico di GESI, fermo restando il valore della commissione d'agenzia inizialmente offerto, che non potrà aumentare a causa dei suddetti aumenti.

3. Valore stimato dell'appalto

Ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. n. 50/2016, il valore dell'appalto è determinato da GESI, tenendo conto dell'importo massimo stimato, in Euro 210.000,00 (duecentodiecimila,00) IVA esclusa per 36 mesi.

Ai sensi dell'art. 26 D.lgs. 81/2008, l'importo degli oneri della sicurezza per questo appalto di servizio è stimato in € 0 (zero), non sussistendo interferenze da eliminare nel presente appalto di servizio in relazione alla normativa inerente la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Si precisa che l'importo sopra indicato include il monte retributivo/contributivo da corrispondere alle risorse che opereranno in somministrazione ed include la commissione d'agenzia per il servizio prestato dall'Agenzia, descritta nell'articolo che precede, nonché la prestazione di tutti i servizi connessi alla somministrazione quali l'attività di ricerca, la selezione, la sostituzione, la gestione giuridica e amministrativa del personale oggetto della somministrazione.

Si precisa che l'importo sopra indicato costituisce il budget di GESI per l'acquisizione del personale somministrato e non l'importo contrattuale del servizio di somministrazione reso dall'Agenzia.

GESI attiverà somministrazioni complessivamente considerate nell'arco di vigenza contrattuale pari a 36 mesi dalla data di sottoscrizione, entro un limite di spesa massimo di Euro 210.000,00 (duecentodiecimila/00) IVA esclusa, sulla base dell'effettivo fabbisogno di personale (numero esatto di lavoratori somministrati nonché durata del servizio), tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla propria programmazione del personale, dalle previsioni di bilancio, nonché dagli accordi aziendali in materia di ricorso alle forme contrattuali flessibili di lavoro, senza che l'Agenzia possa avanzare riserve o pretese sull'importo finale delle somministrazioni richieste. L'importo, infatti, è da intendersi presunto e pertanto nulla avrà da pretendere l'Agenzia qualora esso non venga erogato a causa della mancata richiesta, in toto o in parte, da parte di GESI.

L'importo è stato determinato sulla base delle analisi dell'andamento storico del servizio; per ogni esigenza non prevedibile che si determinerà durante il periodo di efficacia del contratto sarà applicabile l'articolo 106 del D.Lgs 50/2016 s.m.i..

4. Durata del contratto

Il contratto che verrà stipulato con l'Agenzia avrà efficacia a decorrere dalla sottoscrizione per un periodo di 36 mesi e in ogni caso sino ad esaurimento dell'importo presunto contrattuale di cui al precedente articolo.

Si intendono validamente effettuate e contrattualmente efficaci le richieste di personale inoltrate entro la data ultima di durata dell'appalto, anche se il rapporto lavorativo si protragga, per la sua conclusione, oltre lo stesso termine.

GESI si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. , di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale anche in pendenza della stipula del contratto, previa aggiudicazione efficace. L'Agenzia si impegna comunque, anche nelle more della stipula del contratto, a prestare il servizio, fermo restando che, in mancanza della stipula del contratto, sarà riconosciuto unicamente l'ammontare del servizio svolto.

Ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50 del 2016, GESI si riserva la facoltà di richiedere a GESI una proroga del contratto per i casi previsti dalla normativa.

E' facoltà di GESI recedere, in qualsiasi momento dal contratto, tenuto conto di quanto disciplinato dall'art. 109 del D.lgs. 50/2016.

5. Modalità organizzative di svolgimento del servizio

GESI procederà, sulla base delle esigenze organizzative e funzionali che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta delle singole forniture di lavoro all'Agenzia mediante appositi "Ordini di Somministrazione".

Negli Ordini di Somministrazione saranno specificati:

- il numero di risorse richieste,
- mansione professionale,
- requisiti delle predette risorse,
- livello d'inquadramento,
- le caratteristiche della prestazione lavorativa richiesta,
- la sede di lavoro,
- la durata presunta della prestazione lavorativa,
- l'orario lavorativo presunto della prestazione lavorativa,
- i dati relativi alla posizione INAIL applicata ai lavoratori di GESI inquadrati nel medesimo profilo,
- il nominativo del referente di GESI cui i prestatori di lavoro dovranno fare riferimento per l'espletamento dell'attività lavorativa,
- ogni altro elemento necessario

L'Agenzia dovrà far pervenire tempestivamente entro 5 giorni lavorativi un numero minimo di 3 curricula, salvo diverse disposizioni indicate nella richiesta, coerenti con il profilo professionale di interesse, di personale immediatamente disponibile alla presa in servizio. In caso di ritardo si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 16.

Sulla base dei curricula ricevuti, GESI potrà richiedere all'Agenzia l'organizzazione di colloqui conoscitivi a cui potrà partecipare personale GESI. Successivamente all'invio dei curricula e/o allo svolgimento dei colloqui, GESI comunicherà all'Agenzia il nominativo del soggetto selezionato.

Si precisa che per quanto attiene le caratteristiche organizzative del servizio (orario settimanale, numero dei giorni settimanali lavorativi, etc.) l'Agenzia dovrà attenersi alle puntuali indicazioni ed esigenze segnalate da GESI con l'Ordine di Somministrazione e/o con apposite comunicazioni anche in corso del rapporto con il singolo lavoratore temporaneo.

L'Agenzia sarà datore di lavoro del personale somministrato e dovrà provvedere ad ogni adempimento relativo al contratto di lavoro, ivi compreso il pagamento delle retribuzioni, il versamento dei contributi e all'esercizio del potere disciplinare, mentre GESI, pur non essendo datrice di lavoro, eserciterà sullo stesso il potere direttivo e di controllo.

I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni previste per i dipendenti GESI, in conformità a quanto stabilito dal CCNL in vigore. I prestatori di lavoro dovranno prestare la propria attività secondo le istruzioni impartite da GESI e saranno tenuti all'osservanza di tutte le norme di legge e di regolamento applicate ai lavoratori di GESI.

In linea con quanto previsto dall'art. 35 co. 1 D.Lgs. 81/2015 i lavoratori somministrati avranno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore.

Il lavoratore dell'Agenzia dovrà mantenere il segreto d'ufficio su fatti e/o circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dei diversi servizi aziendali dei quali abbia avuto notizia durante l'espletamento del servizio.

Il numero complessivo presunto delle ore di lavoro ordinario settimanale full time che le figure professionali che si richiedono all'Agenzia dovranno espletare è di 40 ore.

Fermo restando il numero complessivo massimo presunto delle ore di lavoro ordinario, così come sopra specificato GESI, nel corso del rapporto contrattuale, si riserva di avanzare una richiesta diversa, in termini numerici rispetto a quelli originariamente individuati.

L'Agenzia si impegna a dare immediata comunicazione a GESI dell'eventuale assenza del lavoratore e a sostituire il medesimo solo nel caso di espressa richiesta di GESI. In questo caso l'Agenzia dovrà evadere la richiesta fornendo il nuovo prestatore di lavoro entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi. In caso di ritardo si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 16.

Al fine del computo delle giornate/ore di lavoro effettuate dal prestatore di lavoro a tempo determinato, GESI fornirà al lavoratore apposito badge di rilevazione delle presenze. Entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento saranno trasmesse all'Agenzia in formato PDF le risultanze delle timbrature con l'apposizione del visto del Responsabile dell'Ufficio del personale. Gli straordinari saranno remunerati qualora esplicitamente autorizzati dall'azienda.

In caso di assenza del lavoratore per motivi previsti dalla normativa vigente o dalle norme contrattuali (malattia, maternità, ecc.), sarà riconosciuta al lavoratore la tutela di legge; pertanto l'Agenzia fornitrice provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita.

L'Agenzia si impegna al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge. L'Agenzia si impegna inoltre a fornire entro i successivi 5 giorni lavorativi dal pagamento copia delle buste paga dei lavoratori somministrati nonché prova dell'avvenuto pagamento del dovuto (copia bonifici con CRO o di assegno circolare quietanzato) al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata.

Eventuali rimborsi spese per trasferte spettanti al lavoratore saranno comunicati da GESI all'Agenzia che provvederà a corrispondere i relativi compensi spettanti, salvo rimborso da parte di GESI.

L'Agenzia, conformemente a quanto prescritto dall'art. 35, comma 4 del D.Lgs. 81/2015, è tenuta a informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li informa e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81.

Il personale richiesto da GESI dovrà essere già istruito e formato, a cura dell'Agenzia, in relazione alle competenze necessarie sulla base della categoria di inquadramento, garantendo uno standard qualitativo conforme a quanto richiesto da GESI.

Nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, il periodo iniziale di assegnazione di ciascun dipendente potrà essere prorogato in base alle esigenze di GESI.

E' previsto un periodo di prova per il lavoratore prima dell'impiego temporaneo effettivo con le modalità previste dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro in vigore; in caso di mancato superamento di tale periodo l'Agenzia è tenuta a provvedere alla sostituzione dello stesso con altro lavoratore temporaneo di pari livello e mansione.

6. Profilo professionale dei somministrati

I lavoratori somministrati con contratto di somministrazione a tempo determinato saranno adibiti alle mansioni specificate negli "Ordini di Somministrazione" e previste negli inquadramenti contrattuali del CCNL applicato al personale dipendente GESI nei Livelli contrattuali equivalenti.

I requisiti specifici dei lavoratori somministrati saranno definiti nei singoli Ordini di Somministrazione. L'Agenzia dovrà assicurare che il personale somministrato sia capace e fisicamente idoneo a svolgere le mansioni proposte ed in possesso dei requisiti professionali e tecnici rispondenti alla richiesta di GESI e che il personale somministrato abbia i requisiti per l'accesso al pubblico impiego secondo la normativa vigente.

L'Agenzia invierà, su richiesta di GESI, la documentazione da cui risulti che il lavoratore non abbia carichi penali pendenti o condanne ostantive l'accesso al pubblico impiego secondo la normativa vigente e la documentazione attestante le competenze e le conoscenze esplicitamente richieste da GESI.

7. Sostituzione dei prestatori di lavoro a tempo determinato

Nel caso in cui le prestazioni, le conoscenze professionali e i comportamenti del lavoratore somministrato non fossero, sulla base di accertate e circostanziate risultanze, adeguate a quanto richiesto, l'Agenzia sarà tenuta alla sostituzione dello stesso dietro semplice richiesta formalizzata da GESI nel termine perentorio di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. In caso di ritardo si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 16.

Nelle altre fattispecie di assenze del lavoratore si rinvia a quanto disciplinato nel presente Capitolato.

8. Luogo di esecuzione delle attività

Il personale somministrato potrà essere destinato ad una qualsiasi delle sedi operative di GESI site in Brescia e provincia in ragione delle esigenze dell'Azienda.

9. Compiti, ruoli ed obblighi dell'Agenzia

L'Agenzia interviene nella fase di ricerca, selezione, formazione e inserimento dei lavoratori temporanei.

In particolare sono compiti e responsabilità dell'Agenzia:

- garantire la continuità del servizio per tutto il periodo di contratto;
- fornire personale già istruito, in relazione alle tipologie di attività da svolgere e sui rischi sul lavoro in generale, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto;
- garantire la copertura del servizio previsto per ciascuna figura professionale;
- operare con il numero richiesto di operatori e limitare i fenomeni di turnover, tali da compromettere la continuità del servizio;
- fornire al lavoratore temporaneo copia del riepilogo mensile presenze;
- stipulare separati contratti individuali di lavoro per ogni prestatore di lavoro temporaneo, con la modalità prevista dalla normativa vigente;
- trasmettere a GESI, prima dell'inizio dell'attività e comunque non oltre 15 giorni lavorativi dalla stipula, copia del contratto individuale tra Agenzia e lavoratore somministrato, ai fini della propria tutela in ordine alla responsabilità solidale contemplata nell'art. 35, comma 2, D. Lg. 81/2015;
- inviare ogni singola fattura corredata del foglio mensile di cui sopra, perché possa essere liquidata;
- provvedere, in caso di assenze ingiustificate del lavoratore che superino i 2 giorni lavorativi, e nei casi di assenza o di necessaria sostituzione previsti dal presente Capitolato alla sostituzione del lavoratore dietro semplice richiesta formalizzata da GESI nel termine perentorio di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, pena l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 16;
- ogni e qualsiasi danno derivante dalle fattispecie di cui al punto che precede, dovrà essere risarcito a favore di GESI o a terzi, da parte dell'Agenzia;
- operare in stretta integrazione con gli uffici GESI;
- dare immediata comunicazione ai suddetti Uffici di qualsiasi evento riguardante l'andamento del servizio, anche verso l'utenza;
- corrispondere al prestatore di lavoro temporaneo il trattamento economico previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicato da GESI;
- versare i contributi INAIL;
- provvedere all'attivazione dell'iter procedurale in conformità alle norme contrattuali in caso di provvedimenti disciplinari a carico del prestatore di lavoro temporaneo;

- osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate;
- fornire garanzie che, qualora il personale impiegato sia extra-comunitario, tale personale sia in regola con le leggi sull'immigrazione.

L'Agenzia si impegna, oltre a quanto previsto dal presente Capitolato, anche a comunicare tempestivamente ad GESI le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi degli eventuali nuovi responsabili.

10. Assicurazione

Sono a carico dell'Agenzia tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dalla normativa vigente in materia.

L'Agenzia risponde pienamente sia dei danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell'Agenzia nell'esecuzione dell'appalto, sia dei danni causati a terzi, incluso il personale dipendente o collaboratori a qualsiasi titolo, nonché a cose - di proprietà di GESI o di terzi -, danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni contrattuali o impartite da GESI durante l'esecuzione dell'appalto oggetto dell'affidamento ed imputabili all'Agenzia o ai suoi dipendenti o a persone della cui attività la stessa si avvalga a qualsiasi titolo.

L'Agenzia è tenuta al risarcimento di tutti i danni descritti al precedente comma senza eccezione e per l'intera vigenza contrattuale, fatta salva l'applicazione delle penali o l'eventuale risoluzione del contratto.

A tal fine l'Agenzia, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà fornire la prova di aver stipulato una polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e per Responsabilità civile verso il prestatore di lavoro (RCO), derivante dall'esecuzione dell'appalto oggetto del presente Capitolato per un massimale adeguato con validità a partire dalla data di stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso.

Il massimale della polizza assicurativa non rappresenta il limite del danno da risarcirsi da parte dell'Agenzia, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l'Agenzia stessa.

11. Cessione del credito o del Contratto

L'Agenzia non può cedere il credito senza la preventiva autorizzazione scritta della GESI.

In caso di violazione di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo alla GESI, quest'ultima potrà dichiarare risolto il Contratto per fatto e colpa dell'Agenzia. In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità dell'Agenzia nei confronti della GESI per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Resta convenuto inoltre che eventuali cessioni di crediti derivanti dal Contratto sono regolate dall'Art.106 comma 13 del D.lgs 50/2016 e s.m.i..

Il Contratto non può essere ceduto totalmente o parzialmente a pena di nullità. In caso di inosservanza del predetto divieto GESI avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto, fermo il diritto al risarcimento del danno in capo a GESI.

12. Subappalto

Il subappalto è consentito nei limiti di quanto previsto dall'art.105 del Codice dei Contratti.

13. Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016, l'Agenzia è tenuta a presentare in originale, prima della formale sottoscrizione del contratto, una garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo netto di appalto.

Nel caso in cui il ribasso offerto del valore della base d'asta sia superiore al 10% la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il suddetto ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Essa può essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari a ciò autorizzati, iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. 385/93, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto.

Nel caso in cui venga prestata mediante fidejussione la stessa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta di GESI.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte di GESI, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

GESI può avvalersi della cauzione definitiva, parzialmente o totalmente a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale di GESI senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Agenzia di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

14. Riduzione delle cauzioni

Gli importi della cauzione definitiva di cui al precedente articolo possono essere ridotte ai sensi dell'art. 93 comma 7 del d.lgs. 50/2016.

15. Modalità di pagamento

Le fatture per il servizio erogato saranno pagate con bonifico bancario 30 giorni fine mese dopo la data di emissione delle fatture stesse.

Il corrispettivo determinato in sede di aggiudicazione dei servizi comprende e compensa tutti gli obblighi ed oneri in capo all'Agenzia derivanti dal contratto e dalle disposizioni normative.

Al fine del pagamento, il GESI effettuerà le verifiche di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008.

Le fatture per i servizi erogati dovranno riportare necessariamente il codice CIG e verranno liquidate previa autorizzazione rilasciata dal RUP.

L'emissione di fatture che non rispettino quanto sopra riportato, ivi compresa l'omessa indicazione del CIG, non potranno essere pagate da parte del GESI.

L'Agenzia è tenuta ad utilizzare uno o più conti correnti dedicati accesi presso banche o presso le Poste Italiane, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva ed effettuati unicamente tramite bonifici bancari o postali che verranno indicati dall'Agenzia.

GESI è soggetta alla normativa vigente in materia di scissione dei pagamenti – c.d. split payment - e di fatturazione elettronica. Nelle fatture deve essere riportato il codice fatturazione elettronica m5uxcr1.

16. Penali per inadempimento/risoluzione del contratto e manleva

La vigilanza sui servizi competerà a GESI con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno per i poteri spettanti per legge o regolamento nelle materie oggetto del contratto.

Il GESI potrà conseguentemente disporre, in qualsiasi momento, ed a sua discrezione e giudizio, ispezioni, verifiche e controlli sull'esatto adempimento delle prestazioni richieste, sull'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente capitolato e delle normative vigenti in materia.

In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione dei servizi o di violazione delle disposizioni del presente capitolato, GESI dispone il seguente procedimento:

- a. Formale contestazione del mancato adempimento da parte di GESI;
- b. Diffida ad adempiere: Il RUP inoltrerà all'Agenzia le osservazioni e le contestazioni riscontrate nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, o carenze del servizio erogato, comunicando altresì possibili prescrizioni alle quali lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti mediante assegnazione di un termine temporale entro il quale dovrà adempiere a quanto richiesto. In caso di ritardo il GESI si riserva di applicare una penale pari a 100 € per ogni giornata lavorativa di ritardo sui termini concordati.

Il contratto, ai sensi e per effetti dell'art. 1456 C.C., nonché dell'art. 108 del D.Lgs.50/2016, potrà essere risolto di diritto, a seguito della comunicazione del GESI, trasmessa a mezzo PEC o raccomandata, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, nei seguenti casi:

- frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- cessione di contratto o di apertura di procedura di fallimento a carico dell'Agenzia;
- impiego da parte della ditta di personale non dipendente, ovvero in caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente o mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali o mancato rispetto delle norme di sicurezza per i lavoratori;
- gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali, nonché relativi al pagamento delle retribuzioni al personale impegnato nell'esecuzione dell'appalto;
- interruzione non motivata del servizio;
- subappalto non autorizzato;
- qualora il GESI verificasse che l'affidatario, al momento della presentazione dell'offerta, non risulta in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione ai sensi dell'art. 80 e 83 del D-lgs. 50 del 2016, quest'ultimi se richiesti;
- mancata sostituzione del prestatore nei casi e nei termini indicati nel presente capitolato;
- mancata effettuazione del servizio, totale o parziale;

- in caso di grave inadempimento, quale ad esempio, il mancato rispetto delle prescrizioni comunicate da GESI per i servizi contestati, come descritti ai punti a) e b);

GESI ha facoltà di revocare l'affidamento per interesse pubblico.

GESI procederà alla risoluzione di diritto del contratto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al medesimo siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste italiane S.p.A., così come previsto dall'art. 3 della legge 136/2010 (tracciabilità dei Flussi Finanziari). Il presente contratto si intende automaticamente sospeso e risolto in ipotesi rispettivamente di sospensione ovvero annullamento giurisdizionale dell'affidamento, senza che l'Agenzia possa rivendicare nei confronti di GESI risarcimenti di sorta.

17. Recesso

GESI, ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite comunicazione scritta inoltrata all'Agenzia con lettera raccomandata A/R, come disciplinato dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

18. Responsabilità e sicurezza sul lavoro

L'Agenzia assume ogni responsabilità per casi di infortuni a persone e danni arrecati a cose di proprietà di GESI a seguito di manchevolezze commesse durante l'esecuzione del servizio.

E' fatto obbligo all'Agenzia di attenersi alla normativa vigente in materia di salute e della sicurezza dei lavoratori (D.lgs. n. 81 del 9/04/2008).

A sua volta GESI si impegna, nei termini e modi prescritti dal D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, ad informare l'Agenzia dei rischi esistenti negli ambiti di lavoro in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività. Più precisamente, fatto salvo l'obbligo di GESI di adeguare e mantenere le strutture conformi alle prescrizioni del D.lgs. 81/2008, sono interamente a carico dell'Agenzia ogni attività di formazione e/o aggiornamento relative alla sicurezza dei propri operatori.

19. Informativa ex art.14 del Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali

Ai sensi dell'ART. 14 Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei Dati Personali, si informa che i dati personali richiesti sono raccolti per finalità inerenti la verifica dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla presente procedura di appalto. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e la loro mancata presentazione comporta per GESI l'impossibilità di ammettere il concorrente alla gara nonché, in caso di aggiudicazione, di procedere alla stipula del contratto d'appalto. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e riservatezza ed i dati potranno essere oggetto di comunicazione e, in caso di aggiudicazione anche di diffusione, a soggetti terzi, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di appalti pubblici. L'interessato può esercitare i diritti di cui alla citata normativa (conferma, aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima, blocco ecc.).

Titolare del trattamento dei dati è GESI nella persona del suo legale rappresentante.

20. Obbligo di rispettare il Modello Organizzativo ex Dlgs 231/01 ed il Codice Etico e Manleva

L'Agenzia è a conoscenza che GESI ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, con relativo Codice Etico, che dichiara di aver letto dal sito internet aziendale e che dichiara di aver compreso.

L'Agenzia aderisce ai principi del suddetto Modello di organizzazione, gestione e controllo e si impegna a rispettarne i contenuti, le procedure ed, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.lgs 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Si impegna, altresì, a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori e subappaltatori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti dalla organizzazione di GESI ai sensi del D. Lgs. 231/2001. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale.

L'Agenzia, con riferimento ai propri dipendenti, manleva fin d'ora l'organizzazione di GESI per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte dell'Agenzia o di suoi eventuali collaboratori e subappaltatori.

21. Controversie

Per ogni eventuale controversia sarà competente esclusivamente il Foro di Brescia.

22. Stipulazione del contratto

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto d'appalto saranno ad esclusivo carico dell'Agenzia. La stipulazione del contratto avviene nella forma della scrittura privata, in modalità elettronica mediante firma digitale e si perfeziona con l'ultima sottoscrizione in ordine cronologico di una delle parti.

23. Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, sono applicabili le disposizioni contenute nel D.lgs. 50/2016, e quelle previste nel D.P.R. n 207/2010 in quanto compatibili con il decreto stesso, nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili.